

Schema di D.Lgs. recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Criticità e proposte migliorative EF

Settembre 2024

Il decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili risponde all'esigenza - da tempo manifestata da Eletticità Futura - di razionalizzare e semplificare il complesso quadro delle misure per l'autorizzazione degli impianti FER.

Lo schema di decreto approvato il 7 agosto dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare prevede tuttavia anche l'introduzione di una serie di vincoli ed appesantimenti burocratici rispetto alle norme ad oggi vigenti, che rischiano di vanificare le finalità stesse del provvedimento. Mancano inoltre alcuni interventi di semplificazione e coordinamento che sarebbe stato opportuno introdurre o chiarire.

Di seguito sono riportate, per ciascun articolo del decreto, le osservazioni, segnalazioni, richieste di chiarimenti e proposte di modifica che, secondo Eletticità Futura, è indispensabile considerare affinché il decreto rappresenti realmente uno strumento per semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni, come imporrebbe la delega del Parlamento.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

L'articolo 1 comma 1 sembrerebbe non ricomprendere i **sistemi di accumulo *stand alone*** nell'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo. Tuttavia, nel testo del provvedimento e nell'allegato D viene abrogata la norma sui sistemi di accumulo, siano essi integrati che *stand alone*. Si suggerisce quindi di estendere la previsione anche a questi ultimi e di mantenere le medesime modalità autorizzative previste nelle norme abrogate.

Inoltre, nell'oggetto descritto al comma 1 non vi è alcun riferimento agli **interventi di modifica da apportare a progetti autorizzati e non ancora realizzati**. Di conseguenza nel decreto legislativo non è disciplinata tale importante categoria di interventi rispetto ai quali andrebbe dunque prevista una disciplina autonoma oppure, alternativamente, che i regimi amministrativi di cui all'articolo 6 trovino applicazione anche per gli interventi di modifica a progetti autorizzati e non ancora realizzati.

Secondo l'attuale testo dell'articolo 1 comma 3 le regioni e gli enti locali si dovranno adeguare alle disposizioni del decreto legislativo entro il termine di 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore e, in caso di mancato rispetto del termine, si applicherà comunque il decreto legislativo. Si ritiene necessario, al fine di garantire il rispetto del **principio di legittimo affidamento** e tutelare gli ingenti investimenti avviati, nonché limitare i contenziosi, prevedere esplicitamente una **disciplina transitoria**, secondo cui sin dall'entrata in vigore del presente decreto si applica la normativa nazionale, prevalente sulla normativa regionale in contrasto, **e chiarire che la nuova disciplina non si applicherà ai procedimenti già in corso che saranno definiti ai sensi della disciplina previgente**.

L'introduzione all'articolo 1, comma 1 del riferimento al Testo unico in materia edilizia costituisce un aggravio, richiedendo l'acquisizione di un titolo non richiesto (ad eccezione di limitati casi) dall'attuale disciplina. Pertanto, il riferimento dovrebbe essere eliminato. Tale riferimento risulta assolutamente contrario al principio di semplificazione: tutti i titoli edilizi non dovrebbero, infatti, essere previsti come procedimenti a sé stanti, ma dovrebbero confluire nella PAS o nell'autorizzazione unica.

Proposte di modifica

- All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili" aggiungere le seguenti: "e stand alone".
- All'articolo 1, comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: "In attuazione dei principi costituzionali di cui all'art 117 Cost., ferma restando il rispetto del comma 5 della norma costituzionale, non hanno efficacia cogente le disposizioni regionali attuative delle disposizioni del presente decreto che si ponessero in contrasto con lo stesso e pertanto potranno essere direttamente disapplicate."
- All'articolo 1, comma 1, le parole "dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla" sono sostituite da: "della".
- All'articolo 1, comma 1, **esplicitare** che i regimi amministrativi (riordinati) si applicano anche agli **interventi di integrale ricostruzione**, che non risultano espressamente menzionati.

Articolo 2 – Principi generali

L'articolo 2, contenente i principi generali dei regimi amministrativi del decreto, non appare tenere conto di alcuni profili rilevanti per facilitare, da un lato, l'esperimento delle procedure e favorire la loro semplificazione, e dall'altro facilitare l'apposizione del vincolo di esproprio.

In particolar modo, all'articolo 2 comma 1, si rappresenta la necessità di conservare la facoltà del proponente di promuovere l'avvio del procedimento di AU anche laddove ad un primo esame il progetto, per soglia o localizzazione, ricada nelle tipologie progettuali previste per l'attività libera o per la PAS.

Ciò in ragione del fatto che:

1. la complessità della situazione vincolistica dell'area e della numerosità degli atti di assenso da acquisire, oltre a quello edilizio, potrebbe rendere più agile l'esperimento del procedimento unico;
2. la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse costituisce tutt'oggi un requisito essenziale per il ricorso alla PAS, la cui soddisfazione comunque dipende sostanzialmente dalla volontà, oltreché dalla capacità, del proponente di raggiungere accordi bonari con i proprietari di tali aree anziché ricorrere alle procedure espropriative;
3. la situazione urbanistica dell'area — e conseguentemente l'accertamento della necessità di acquisire una variante urbanistica (che solo l'Autorizzazione unica potrebbe disporre automaticamente) — potrebbe richiedere approfondimenti istruttori articolati che non potrebbero essere compiuti nell'ambito della PAS (con il rischio ed ulteriore aggravio per il proponente che essi portino a ritenere necessaria la variante).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 2, volto a prevedere che gli interventi disciplinati dal decreto (ivi incluse le opere connesse) siano considerati di pubblica utilità indifferibili e urgenti, si suggerisce di **prevedere che anche la PAS espressa, emanata a seguito di conferenza di servizi, e quindi non per silenzio assenso, possa valere come titolo per l'apposizione del vincolo di esproprio.**

Si chiede di introdurre, inoltre, **la possibilità di procedere con gli espropri per gli impianti e le opere connesse, mediante il riconoscimento al proponente del diritto di richiedere l'apposizione del vincolo preordinato derivante dalla dichiarazione di pubblica utilità** (attualmente previsto per gli impianti eolici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/03).

Si ritiene quindi necessario **esplicitare che per tali interventi il proponente, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica/PAS, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.

Proposta di modifica

- *All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "urgenti" aggiungere le seguenti: "Per gli impianti di cui all'art 1 comma 1, in sede di presentazione di istanza di autorizzazione unica o di procedura semplificata di cui all'art 8 ottenuta per provvedimento espresso il proponente può richiedere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse."*

In subordine, si ritiene utile, come minimo, **ripristinare la disciplina di cui all'articolo 12 comma 4-bis del D.Lgs. 387/2003.**

Infine, si suggerisce di **inserire la compatibilità ex-lege degli impianti FER con la destinazione agricola dei piani urbanistici, come attualmente prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/03.**

Lo schema di decreto prevede l'abrogazione del suddetto articolo, nell'allegato D, e di conseguenza si ritiene opportuno che la normativa primaria esprima chiaramente la compatibilità degli impianti FER con la destinazione urbanistica dato che la maggior parte degli impianti fotovoltaici, la totalità degli impianti agrovoltai ed eolici onshore di futura realizzazione, nonché parte significativa delle aree idonee come previste dal D.Lgs. 199/2021, è collocata in area agricola. **In assenza di tale misura il ricorso alle varianti urbanistiche risulterebbe sempre necessario minacciando il buon esito delle iniziative e con un cospicuo aggravio dei tempi (anche anni).**

Proposta di modifica

- *All'articolo 2, dopo il comma 4 inserire il seguente: "5. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 comma 1-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."*

Articolo 3 – Interesse pubblico prevalente

L'articolo 3 al comma 1 richiama l'articolo 16-septies della Direttiva 2018/2001 rappresentando che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in esame sono considerati, in sede di ponderazione degli interessi, di **interesse pubblico prevalente**. Al predetto comma 1 non è chiaro l'inciso "*nei singoli casi e salva prova contraria*" che crea incertezza e vanifica lo spirito della norma, e che andrebbe di conseguenza eliminato.

Al comma 2 dell'articolo 3 si prevede che con dpcm si individuino ipotesi di esclusione del comma 1, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con particolari specifiche tecniche. Anche questa previsione crea incertezza, pertanto si propone di sopprimerla poiché il pericolo è che **in attesa dell'individuazione dei casi in cui l'interesse pubblico prevalente sia ritenuto applicabile, e dei relativi casi di esclusione, le amministrazioni possano bloccare di fatto molti progetti.**

L'articolo 3, comma 3, fa salva l'individuazione delle aree di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021. Si presume che tale previsione consenta di salvaguardare dette aree da possibili ipotesi di esclusione dell'interesse pubblico prevalente. A tal fine, in ottica di garantire certezza degli investimenti, parità di trattamento e di tutelare la buona fede e l'affidamento, **si ritiene utile esplicitare l'inclusione del comma 8 del menzionato articolo 20 (aree idonee ex-lege).**

Proposta di modifica

- *Sostituire l'articolo 3, comma 3, con il seguente: "Sono fatte salve le aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, incluse quelle di cui al comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199."*

Articolo 4 – Definizioni

L'articolo 4 andrebbe meglio dettagliato **inserendo maggiori definizioni**, in assenza delle quali si rischia la non applicazione di molte delle disposizioni contenute nel decreto o comunque una difficile interpretazione delle stesse.

A titolo esemplificativo, la definizione di: “*area di impianto*”, “*connessione alla rete*”, “*impianto storage combinato con impianto di energia elettrica*”, “*impianto agrivoltaico*”, “*impianto agrivoltaico avanzato*”. Si propone di prevedere un **allegato ad hoc** in cui inserire tutte le definizioni che rilevano ai fini degli iter autorizzativi, in modo da avere il significato univoco di ciascun concetto.

Con particolare riferimento all'**agrivoltaico**, ad esempio, non è chiara quale sia la definizione di agrivoltaico citata nei vari allegati. Ciò si rifletterà in una complicata applicazione degli iter autorizzativi previsti per tali tipologie di impianti. Sarebbe, pertanto, necessaria **maggiore chiarezza** sul tema dell'agrivoltaico: i riferimenti espliciti contenuti nell'Allegato A (lettera e) fanno riferimento a impianti agrivoltaici che consentano la continuità dell'attività agricola e pastorale, cosa che dovrebbe essere già intrinsecamente garantita dagli impianti “agrivoltaici”. Simile ambiguità si trova all'articolo 12, lettera d-ter.

Inoltre, non sono previste **semplificazioni** specifiche per gli impianti agrivoltaici.

Andrebbe specificato soprattutto cosa si intenda per **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**. In proposito, non sarebbe superfluo, per maggior chiarezza, un richiamo alle definizioni di cui all'articolo 2, D. Lgs. n. 28/2011 (non ricompreso nell'elenco delle disposizioni abrogate) cogliendo l'occasione per inserire una definizione di impianto agrivoltaico, che non sia limitativa rispetto alle varie tipologie possibili, compatibili con i differenti territori e colture.

All'articolo 4, comma 1 nella definizione di “*soggetto proponente*” e, in generale, nello schema di decreto legislativo non è sufficientemente specificato, e declinato per le differenti tipologie progettuali, il concetto di **disponibilità della risorsa** (lasciando intendere che la concessione della risorsa eventualmente necessaria vada acquisita preventivamente all'avvio del procedimento di autorizzazione o abilitazione) e di **superficie necessaria** per la realizzazione dell'impianto. Andrebbe quindi specificato:

- se ed in quali ipotesi sia necessario **acquisire preventivamente** la disponibilità tanto dell'area di impianto quanto dell'area destinata alle opere connesse;
- se tale titolo possa essere acquisito **entro il termine di conclusione del procedimento autorizzativo** (ed eventualmente abilitativo);
- in quali ipotesi l'Autorizzazione unica (e il provvedimento espresso del Comune nel procedimento di PAS) dichiara la pubblica utilità delle opere e dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Poiché si tratta di impianti di pubblica utilità, a prescindere dal titolo autorizzativo legittimante, per la loro costruzione ed esercizio si ritiene in ogni caso opportuno un approccio in linea con la normativa sugli espropri.

Articolo 5 – Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici

Al fine di potenziare la digitalizzazione e la trasparenza dei procedimenti autorizzativi, si propone di valutare la possibilità di aggiungere alla nuova piattaforma SUER una **dashboard** che monitori *end to end* la pratica autorizzativa, le tempistiche associate per legge alla singola fase e il relativo stato di avanzamento.

Articolo 7 – Attività libera

L'articolo 7 presenta notevoli criticità in relazione a diversi profili. In particolare, **si evidenzia come**

risultasse più efficiente il precedente meccanismo disciplinato dall'articolo 22-bis del D. Lgs. 199/2021 che, pertanto, si suggerisce di ripristinare in toto.

Nello specifico le criticità riscontrate sono le seguenti:

1. Il comma 1 richiama l'articolo 1, comma 1, che, a sua volta, specifica che restano ferme le disposizioni del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Più nel dettaglio, in materia di "attività edilizia libera" l'articolo 6 del menzionato DPR 380/2001 prevede che la sussistenza dei vincoli comporta l'acquisizione dei relativi titoli senza modificare il regime autorizzativo applicabile. Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 7 prescrive che in presenza di vincoli di cui alla parte seconda del Codice dei beni culturali, ovvero in aree naturali protette, non sia possibile ricorrere al regime amministrativo dell'"Attività libera" ma alla PAS.

Tale previsione del comma 7 dell'articolo 2, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 6 del DPR 380/2001 (fatto espressamente salvo dal T.U.) e inoltre risulta essere più gravosa rispetto all'attuale disciplina dell'articolo 22-bis del D.Lgs. n. 199/2021.

2. La suddetta disposizione, infatti, che disciplina l'attività di edilizia libera, qualifica gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale come interventi di manutenzione ordinaria e non suscettibili di acquisizione di ogni altro permesso, autorizzazione o atto di assenso, anche in presenza di vincoli paesaggistici purché sia data previa comunicazione alla competente soprintendenza (che ha 30 giorni per adottare provvedimento motivato di diniego). **Non si comprende, inoltre, la ratio della distinzione del diverso trattamento tra i vincoli di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 3. I commi 3 e 4** laddove prevedono la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica in presenza di vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Beni Culturali, sebbene semplifichino il relativo procedimento, **introducono un procedimento più gravoso di quello attualmente previsto** dall'articolo 22-bis del D.Lgs. n. 199/2021.
3. Il successivo comma 6 nel richiamare tutti i vincoli di cui all'articolo 20 comma 4 della legge n. 241 del 1990 **introduce un regime più gravoso rispetto all'attuale quadro normativo in entrambe le sue due parti.** La prima parte, infatti, dispone che in presenza di vincoli di cui all'articolo 20, comma 4 della Legge n. 241 del 1990 debba farsi ricorso alla PAS in luogo dell'"Attività libera" e non prevede, peraltro, alcuna eccezione nemmeno per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW localizzati nelle aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199/2021, per i quali, attualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis del D.Lgs. n. 28/2011 trova applicazione la DILA. Ad ogni modo si richiede che venga preservata l'attuale disciplina laddove la stessa sia più favorevole. La seconda parte, che dispone l'impossibilità di utilizzare il regime amministrativo dell'"Attività libera" in luogo della PAS nel caso in cui vi siano interferenze con fasce di rispetto stradali e apertura di nuovi accessi, risulta del tutto illogica laddove lo scopo di tutela perseguito ben poteva essere preservato introducendo un obbligo di preventiva acquisizione di nulla osta dell'ente competente.
4. Inoltre, rispetto all'attuale quadro normativo, **il provvedimento non prevede di poter realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza elettrica <1 MW mediante il regime amministrativo di "Attività libera", nel caso in cui detti impianti siano situati in aree idonee, ipotesi oggi invece contemplata (sebbene mediante ricorso alla DILA) sia dall'articolo 4, comma 2-bis del D. Lgs. 28/2011 che dal decreto-legge n.17/2022 (articolo 9, comma 1-quinquies, aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34).**

L'allegato A dello schema di decreto legislativo, infatti, include alla sezione I, punto c) tra gli interventi previsti in regime di "Attività libera" soltanto il seguente punto: *"c) impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;"*

5. **Non vi è un riferimento al concetto di aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021.** La mancanza di tale richiamo risulta problematica in quanto gli impianti realizzati nelle aree idonee, a prescindere dalla potenza, vengono sottoposti al regime della PAS.

6. **Altro elemento di criticità riguarda gli interventi di revamping e repowering degli impianti esistenti, i quali, con l'attuale articolo 7, vengono sottoposti a maggiori vincoli e complicazioni.**

In relazione al fotovoltaico a terra, per esempio, la normativa vigente (articolo 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011) prevede che gli interventi di revamping e repowering degli impianti non siano sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della DILA quando questi sono interventi che, *“anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento”*. (cfr. articolo 6-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 28/2011).

Nell'attuale formulazione dello schema di decreto legislativo in esame è invece previsto che se un intervento ricade su aree di cui all'articolo 136, comma 1, lett b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio è necessario acquisire l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Inoltre, l'articolo 7, nel disciplinare i casi in cui vi è la possibilità di operare in regime di attività libera, stabilisce a sua volta **alcune casistiche eccezionali, ove invece di operare il regime di “Attività libera” è necessario operare in regime di PAS:**

- al comma 2 prevede che si operi in regime di PAS nel caso di *“interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992”*;
- al comma 6, prevede la PAS anche nel caso di *“vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990”*. Tali vincoli sono individuati come *“atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità”*.

Si tratta di una formulazione molto ampia che ricomprende gran parte dei vincoli gravanti sulle aree con la conseguenza diretta che l'attività libera per gli interventi di revamping & repowering troverebbe applicazione solo in casi residuali.

Tale aggravio procedimentale non è limitato solo al settore fotovoltaico ma si verifica anche per altri tipi di tecnologie come, per esempio, su **impianti idroelettrici e eolici** che erano soggetti a DILA (articolo 6-bis, comma 1, lettere a) e d) del D.Lgs. n. 28/2011) e ora sarebbero soggetti a regime di PAS.

Con riferimento all'**eolico**, ad esempio, si consideri che l'attuale quadro normativo consente il ricorso alla DILA per *“interventi consistenti nella sostituzione della tecnologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori”* (cfr. articolo 6-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 28/2011).

Nel provvedimento è, di contro, consentito un incremento dell'area occupata (sempre nei limiti del 20%) tramite ricorso al regime di PAS (cfr. Allegato B, Sezione II, punto 1, lettera a).

Infine, per quanto riguarda le modifiche di **impianti idroelettrici** gli Allegati A e B dovrebbero dettagliare con maggiore precisione le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in edilizia libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di revamping e repowering.

Articolo 8 – Procedura abilitativa semplificata

L'articolo 8 che regola la disciplina della **PAS**, presenta delle **criticità che necessitano di essere**

corrette per garantire un più idoneo coordinamento con altre disposizioni del testo, nonché per ottimizzare e razionalizzare le tempistiche procedurali. Di seguito i punti più rilevanti:

L'articolo 8, comma 2, punto b), richiede che il proponente debba allegare la dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, "della superficie" senza specificazione se la stessa debba riferirsi a quella interessata dall'impianto di produzione o se la stessa debba estendersi anche a quella interessata dalle opere di connessione.

A tal riguardo, sarebbe opportuno **coordinare tale previsione con la qualificazione ex-lege, operata dal comma 2, dell'articolo 2, di tutti gli impianti FER quali opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti** e alla conseguente possibilità di far **ricorso a procedure espropriative** per l'acquisizione di tale disponibilità avendo cura di specificare se la stessa faccia riferimento alle sole aree interessate dalle opere di connessione, ovvero se possa estendersi, per qualunque tipologia di fonte, anche a quella interessata dall'impianto di produzione (come meglio sopra specificato nel commento dell'articolo 2 con la relativa proposta di modifica).

Andrebbe **eliminata dal comma 2, alla lettera c) la necessità anche di un'asseverazione di tecnici abilitati circa il rispetto delle norme di cui all'art. 20 comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021** (anche per coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, dello stesso schema di decreto legislativo).

Al comma 4 dell'articolo 8 si ritiene opportuno prevedere la **facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine di 15 giorni per produrre le integrazioni** eventualmente richieste dal Comune in quanto trattandosi, in certi casi, di complessa documentazione progettuale, tale termine appare oltremodo stringente per la particolare complessità di taluni interventi. Inoltre, l'effetto collegato alla mancanza di documentazione, ossia l'equivalenza a rinuncia alla realizzazione dell'intervento, appare oltremodo gravoso. Per le medesime ragioni, si ritiene necessario prevedere analoga facoltà al comma 6, lettera a) dell'articolo 8.

Al comma 5 dell'articolo 8 si suggerisce di **prevedere un termine di trenta giorni e non di quarantacinque giorni**, come previsto nell'attuale versione del decreto, **per la produzione di atti di assenso di competenza comunale.**

Al comma 7 dell'articolo 8 si ritiene opportuno, analogamente al regime attualmente vigente, che **l'efficacia del titolo abilitativo (PAS) non sia decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ma che dalla stessa decorrano, unicamente, i termini di impugnazione per i terzi.**

Al comma 9 dell'articolo 8 è stabilita la **decadenza del titolo abilitativo** nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo. Questa disposizione risulta essere eccessivamente onerosa per il proponente, non solo perché comporta la più grave conseguenza della decadenza, ma anche perché non prevede la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini. **Impostata in questo modo, la norma avrà come effetto principale quello di indurre il proponente a prevedere nel progetto esecutivo termini molto ampi, al fine di evitare la decadenza del titolo abilitativo. Si raccomanda la previsione della facoltà del proponente di chiedere proroga analogamente a quanto previsto dall'articolo 15 del d.p.r. 380/2001.**

Si ritiene opportuno prevedere, com'è attualmente disposto dal comma 9-bis, dell'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 che **il ricorso alla PAS sia consentito per gli impianti fotovoltaici e per le relative opere connesse e infrastrutture necessarie anche nel caso in cui la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.**

Articolo 9 – Autorizzazione Unica

Per quanto concerne la disciplina dell'autorizzazione unica, si ritiene opportuno **individuare tempistiche più congrue, che consentano un'accelerazione degli iter e al contempo siano perseguibili tanto dal proponente quanto dalle amministrazioni**, al fine di evitare che si generino problemi di gestione che vadano a rallentare i processi e la realizzazione degli impianti. È auspicabile, dunque, lo **stringente rispetto delle tempistiche per la fase della procedibilità**, laddove nel

coinvolgimento dei vari enti pervengano richieste di natura tecnica\chiarimenti non in linea con il tema della procedibilità amministrativa.

Sarebbe necessario, inoltre, un **meccanismo di silenzioassenso** per imporre una perentorietà dei termini indicati.

In merito alla decadenza dell'AU si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall'articolo **salvo proroga motivata**.

Con riferimento all'articolo 9, comma 2, in analogia a quanto previsto all'articolo 8 **in caso di coinvolgimento di più Comuni** si propone di integrare la disciplina prevista alla lett. a) prevedendo che la regione competente sia quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto e che quest'ultima debba acquisire le osservazioni delle altre regioni il cui territorio è interessato.

Proposta di modifica

- *All'articolo 9, comma 2, lettera a) inserire infine i seguenti periodi: "Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più regioni, la regione territorialmente competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. La regione territorialmente competente acquisisce le osservazioni delle altre regioni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi;"*

Dopo il comma 3 dell'articolo 9 si suggerisce di inserire una **previsione volta a garantire la realizzabilità degli interventi assicurando la facoltà al proponente di ricorrere, laddove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio**, in sede di presentazione della domanda di AU.

La proposta si pone come obiettivo la continuità con il quadro legislativo esistente in materia di disponibilità de terreni per le FER, garantendone la realizzabilità allargandola a tutti gli impianti da fonte rinnovabile. Infatti, fatti salvi gli impianti fotovoltaici e a biomassa, le cui caratteristiche tecniche e dimensionali consentono in generale di ottenere la disponibilità dei relativi suoli tramite contratti bonari, per tutte le opere connesse alle FER e le relative infrastrutture indispensabili, nonché per gli impianti eolici, la **diffusione territoriale degli interventi** (si pensi a cavidotti di connessione di importanti lunghezze nonché all'articolazione spaziale degli aerogeneratori peraltro vincolata alla presenza di risorsa) generalmente non consente la contrattualizzazione dell'area con i relativi proprietari a causa di problematiche tipicamente di natura formale (ad es. mancate successioni, trascrizioni e/o frazionamenti errati, irreperibilità proprietari) ovvero di natura commerciale.

Proposte di modifica

- *All'articolo 9, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per gli impianti di cui all'art. 1 comma 1 il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 2, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto, delle opere connesse nonché delle ulteriori infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli interventi."*

In subordine, **si ritiene utile, come minimo, ripristinare la disciplina di cui all'articolo 12 comma 4-bis del D.Lgs. 387/2003**.

Il comma 7 dell'articolo 9, stabilisce che "*Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, **la quale ha la facoltà** di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore **a 30 giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificativa ovvero integrativa**".*

Si suggerisce di riformulare la disposizione **eliminando il riferimento alla "facoltà"** ed inserire "*l'obbligo di assegnare al soggetto proponente un termine congruo rispetto alla portata delle modifiche e/o*

integrazioni richieste”.

Il rispetto di un termine **perentorio non superiore a 30 giorni** per poter ottemperare a richieste di integrazioni degli enti (previsto dall'articolo 9, comma 7), potrebbe risultare estremamente critico laddove sia richiesta la predisposizione di documentazione tecnica integrativa (es. relazioni di impatto acustico od odorigeno, analisi di impatto su flora e fauna, modelli di ricaduta e dispersione delle emissioni, etc.), sino a determinare (ingiustificatamente e talora strumentalmente) l'improcedibilità dell'istanza.

Si raccomanda pertanto che sia prevista la **facoltà del proponente di chiederne motivatamente, e per una sola volta, la proroga, non superiore a 180 giorni**. Non trova, inoltre, giustificazione l'**esclusione dell'applicazione dell'articolo 10—bis, legge 241/1990 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)**, imprescindibile norma di tutela del contraddittorio procedimentale.

Con riferimento al comma 9 dell'articolo 9, si segnala che il **termine di conclusione della conferenza di servizi è irragionevolmente lungo ed incoerente con le tempistiche già previste per le precedenti fasi procedurali** e con attuali tempi della conferenza di servizi convocata su istanze di autorizzazione unica, **in totale spregio degli obiettivi di accelerazione posti dalla normativa europea**.

Per tale motivo si propone altresì di integrare il testo con la possibilità di procedere anche con **conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona** ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/1990 con le semplificazioni introdotte dall'articolo 13 del DL 13/2023.

Proposta di modifica

- *All'articolo 9, sostituire il comma 9 con il seguente: “La conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica è convocata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis con le modificazioni previste dall'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76.”.*

L'attuale disposizione di cui al comma 10, lettera d) dell'articolo 9 prevede l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, ma **non quello all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici. Si ritiene necessario reinserire tale possibilità, come già disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003.**

L'articolo 9, comma 11 prevede la **pubblicazione della autorizzazione unica** ma non ai fini del decorso del termine di impugnazione che, al contrario, fornirebbe certezze a livello di mercato in merito al momento in cui il titolo autorizzativo si considera consolidato.

Proposta di modifica

- *All'articolo 9, dopo il comma 11, inserire il seguente: 11.bis Dalla pubblicazione di cui al comma 11 decorrono i termini di impugnazione al competente tribunale amministrativo. Avverso il provvedimento di autorizzazione unica non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.”.*

L'articolo 9, comma 11, stabilisce che l'**efficacia temporale del provvedimento di AU** sia di minimo cinque anni e che la durata sia stabilita dalla determinazione favorevole di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 10. Non vengono però specificate le **modalità e condizioni per il rinnovo del provvedimento**.

Viene, inoltre, prevista la decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato avvio o fine lavori nei termini previsti, in assenza di alcun riferimento all'articolo 15 del d.p.r. 380/2001 che disciplina la facoltà di proroga di tali termini e comunque fissa il termine per l'inizio dei lavori in tre anni dal rilascio del titolo. **Si raccomanda, anche sotto questi profili, una revisione della norma ed un coordinamento con le previsioni del citato articolo 15.**

In considerazione di possibili eventi che possono intervenire nella fase costruttiva, sarebbe opportuno prevedere delle proroghe della validità dell'AU in conformità alla normativa vigente.

Con riferimento al comma 12 dell'articolo 9, il quale prevede la partecipazione del Ministro della Cultura ove gli interventi interessino aree sottoposte a tutela, **si giudica non opportuno favorire una tutela in itinere in quanto questa non dovrebbe essere vincolante.**

Allo stesso modo, al fine di snellire e coordinare meglio l'iter autorizzativo e concessorio, per i **progetti idroelettrici sottoposti ad AU**, potrebbe essere previsto un percorso **autorizzativo unico** che, a seguito della conclusione della fase di concorrenza e approvazione della domanda di concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 D.Lgs. 79/1999, **proceda automaticamente** con le successive fasi della procedura autorizzativa. In alternativa, all'articolo 9 dello schema di decreto andrebbe previsto che le Amministrazioni già intervenute nel procedimento di concessione non partecipino alla conferenza di servizi, salvo il caso di modifiche sostanziali al progetto iniziale.

Articolo 10 – Coordinamento del regime concessorio

L'articolo in esame è volto a regolare, al fine di un coordinamento con la disciplina dei titoli abilitativi, il regime delle concessioni su suolo pubblico.

In tale contesto, l'articolo 10 comma 2 sembrerebbe creare un simil-meccanismo di selezione da parte dell'ente concedente tra i vari progetti concorrenti. Riteniamo che tale passaggio risulti poco chiaro e quanto meno pericoloso poiché, nel settore, casi di concessioni (ad esempio su strade) da parte di più imprese concorrenti sono fenomeni estremamente ricorrenti. Inoltre, si suggerisce di eliminare la frase *“valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e”* trattandosi di un tema legato a parametri potenzialmente soggettivi e difficilmente valutabili dal concedente.

Inoltre, sempre in relazione al medesimo comma 2, si ritiene auspicabile **prevedere tempistiche chiare per la fase di concorrenza**. Appare, infatti, discutibile che l'amministrazione concedente possa operare una selezione tra progetti concorrenti dopo soli 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza di concessione. Al contrario, si ritiene apprezzabile il termine di 60 giorni per la chiusura del procedimento.

Appare, infine, poco ragionevole vincolare il rilascio della concessione alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e all'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.

Con riferimento all'articolo 10 comma 3 si propone di **eliminare la necessità di acquisire le concessioni su superfici pubbliche prima della presentazione di una istanza di PAS o di AU**, dal momento che in fase di iter autorizzativo potrebbero intervenire modifiche al progetto.

In caso di mancato accoglimento della precedente proposta, si suggerisce di **eliminare la clausola sospensiva** del rilascio della concessione subordinata alla presentazione di una istanza di PAS o AU nel termine di trenta giorni.

Inoltre, in merito alla medesima disposizione, si segnalano le seguenti criticità in relazione alla concessione d'uso del demanio marittimo richiesta per gli **impianti offshore**:

- il **termine perentorio di 30 giorni** per la presentazione dell'istanza di AU decorrente dalla data di rilascio della concessione appare incongruo. Per progetti offshore, infatti, i lavori di analisi e progettazione iniziano, di norma, successivamente all'ottenimento della concessione demaniale e non possono concludersi in soli 30 giorni.
- Si prevede che per il periodo di durata della PAS o del procedimento di AU, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto dei suddetti regimi amministrativi. A riguardo, si segnala che l'ipotesi di una conferenza di servizi che si concluda in 18 mesi per un impianto offshore sembra piuttosto improbabile. Inoltre, la **mancanza di una disciplina sulle conseguenze in caso di superamento del termine** sembra implicare la possibilità di decadenza

della concessione in favore di un altro soggetto, per interventi anche incompatibili con quelli per cui il procedimento è in corso.

In merito alla **decadenza della concessione rilasciata**, di cui all'articolo 10, comma 5, si ritiene necessario chiarire, in caso di mancata entrata in esercizio dell'impianto, quali sono i termini previsti dal progetto oggetto di abilitazione o autorizzazione. Inoltre, sempre in relazione alla decadenza della concessione rilasciata, si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall'articolo **salvo proroga motivata**.

L'articolo 10, comma 6 prevede che la disposizione in esame non si applichi nel caso di **istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto**. Si evidenzia che la clausola di salvaguardia per le istanze già depositate ha ad oggetto esclusivamente le istanze di concessione, ma non anche le istanze di autorizzazione unica. Questa lacuna potrebbe portare a ritenere non applicabile l'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 come formulato nella versione attuale, con vincolo preordinato all'esproprio.

Si propone di inserire un ultimo comma all'articolo 10 al fine di **esplicitare che la disposizione non si applica alla concessione delle opere da realizzare su suolo pubblico**. In particolare, è necessario prevedere che la concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sia ottenuta tramite procedimento unico di cui all'articolo 9 o PAS di cui all'articolo 8, e che l'immissione in possesso su tali spazi e aree pubbliche per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 possa essere effettuata il giorno successivo all'ottenimento del titolo autorizzativo (art. 9) o titolo abilitativo (art. 8).

Con specifico riferimento al **settore idroelettrico** si concorda sull'esclusione dall'applicazione dell'articolo 10 delle **procedure di riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche**, già assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani). Si chiede però di chiarire se le nuove derivazioni siano, come si comprende, da assoggettare alla disposizione in esame. In questo caso, si rappresenta l'opportunità di un **maggiore coordinamento tra l'articolo 10 e la disciplina di cui al R.D. n. 1775/1933 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"**, anche con riferimento ai termini indicati dall'articolo 10 per la pubblicazione della domanda e il rilascio della concessione, affinché siano sufficienti per l'espletamento delle necessarie prodromiche attività di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

Si chiede di precisare il campo di applicazione dell'articolo 10 poiché il comma 7 esclude le procedure di riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche, non invece i rilasci di nuove concessioni di derivazione. Di contro, la relazione dispone che *"Le concessioni [...] idroelettriche seguono le specifiche normative vigenti"*.

Infine, in merito ai **pompaggi** il T.U. sulle acque pubbliche (R.D. n. 1775/1933) prevede vari tipi di concessione di derivazione tra cui, specificamente, le concessioni per il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia che non sono ulteriormente disciplinate da altre fonti normative, ad eccezione dell'articolo 18, comma 10, del recente D.Lgs. 210/2021 e dell'articolo 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387/2003.

Il menzionato articolo 18, comma 10, prevede che: *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuità dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante è l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia"*. Tale precisazione ha definitivamente chiarito che per il tipo di concessioni in esame è comunque predominante l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione energia, diverso quindi dalla derivazione per produzione di forza motrice per uso idroelettrico. Tuttavia, appare necessario un intervento normativo che, conferendo maggiore certezza al quadro normativo di riferimento, confermi che l'uso dell'acqua a fini di pompaggio non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999 in materia di scadenza e assegnazione con procedure competitive delle grandi derivazioni per uso idroelettrico.

Proposte di modifica

- *All'art. 10, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "di cui al presente decreto" aggiungere le seguenti: "o qualora non siano state presentate osservazioni o opposizioni ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'ente concedente, quest'ultimo, ottenuto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente laddove prescritto". Altresì, dopo le parole: "sessanta giorni," aggiungere le seguenti: "previa verifica dell'ammissibilità della domanda".*
- *All'art. 10, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: "la concessione deve comunque avere una durata proporzionata alla durata della vita utile dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso o all'entità degli investimenti."*
- *All'art. 10, comma 7, sostituire le parole "concessioni idroelettriche" con "concessioni di grandi derivazioni idroelettriche". Aggiungere infine il seguente periodo: "L'articolo 12 del Decreto Legislativo 31 marzo 1999 n. 79 non si applica alla concessione di derivazione per l'uso dell'acqua funzionale alla realizzazione e all'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio di cui all'art. 18 comma 10 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.210."*

Articolo 12 – Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali

Ai sensi della normativa vigente in materia di VIA, ogni anno vengono presentati al MASE circa 650 progetti, di cui soltanto 150 vengono sottoposti a valutazione. L'esame regionale della VIA risulta, ad oggi, più celere al punto che per tanti progetti compresi tra i 25 e i 30 MW gli investitori decidono di rinunciare a qualche MW pur di poter accedere alla VIA regionale. Pertanto, si propone di aumentare a 50 MW le soglie definite dal comma 2 lettera b).

I benefici di tale modifica saranno:

- un numero inferiore di progetti sottodimensionati per l'accesso alla VIA regionale, in quanto ci sono meno progetti di poco superiori a 50 MW rispetto a 25/30 MW. Ciò si tradurrebbe in un efficientamento dell'utilizzo delle aree;
- il lavoro del MASE sarebbe facilitato e si accelererebbe l'iter autorizzativo di tanti progetti di dimensioni importanti.

Le modifiche proposte all'articolo 12, comma 2, lettera b) riguardano l'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, che definisce i progetti soggetti a Verifica di Assoggettabilità a VIA nazionale.

In particolare, si tratta della soglia di 25 MW individuata dal DL Sicurezza Energetica (n. 181/2023) per la VIA nazionale per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree idonee (incluse quelle individuate dall'articolo 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021) e per le aree ex articolo 22-bis del D.Lgs. 199/21, questa viene modificata come segue:

- *«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;*

a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;

La nuova previsione non contempla anche la terza ipotesi riferita ad impianti ricadenti al di fuori delle aree non idonee, come era previsto dall'articolo 47, comma 11-bis del DL 13/2023, che viene abrogato.

Proposte di modifica

- *All'art. 12, comma 2, lettera b) alinea a-bis) sostituire "25 MW" con "50 MW".*
- *All'art. 12, comma 2 lettera b) alinea a-ter) sostituire "30 MW" con "50 MW".*

Articolo 13 – Disposizioni di coordinamento

Si ritiene utile richiamare l'attenzione sull'aspetto dell'armonizzazione normativa e in particolare sul **coordinamento fra le disposizioni dell'emanando decreto legislativo e il DM aree idonee** di recente pubblicazione. Per mantenere la coerenza legislativa sarebbe opportuno che le Regioni nel predisporre i provvedimenti che individueranno le aree idonee tengano in particolare considerazione quei siti dove insistono già impianti esistenti e in esercizio, che potranno essere oggetto di interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale. In questo caso, si ritiene auspicabile che tali aree siano, a tutti gli effetti, considerate "aree idonee" a prescindere dalle interpretazioni regionali.

Si chiede di esplicitare al **comma 8 dell'articolo 13** che tutte le tipologie di impianti agrivoltaici siano escluse dall'applicazione del divieto previsto dall'articolo 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 (cd. DL Agricoltura).

In subordine, si chiede di esplicitare che gli impianti agrivoltaici avanzati rispondenti ai requisiti oggettivi di cui alle lettere A, B, C e D delle Linee Guida MITE 2022 siano esclusi dall'applicazione del medesimo divieto.

Articolo 14 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

Si ritiene necessario inserire all'interno dell'articolo 14 un nuovo comma contenente una clausola di salvaguardia per tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, i cui procedimenti autorizzativi sono già avviati al momento di entrata in vigore del presente decreto.

In particolare, si ritiene opportuno esplicitare che per le istanze autorizzative e/o abilitative già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi incluse le procedure di valutazione di impatto ambientale, si applica la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza. È fatta salva la richiesta espressa da parte del proponente di applicare la disciplina prevista dal presente decreto.

Proposte di modifica

- *All'art 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'Allegato D continuano ad applicarsi, su istanza del soggetto proponente, esclusivamente alle procedure in corso. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto o siano trascorsi i termini di legge per l'avvio del procedimento, previsti dalla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, senza che vi sia stata una richiesta di integrazione o una comunicazione di improcedibilità da parte dell'Amministrazione competente."*

Allegato A – Interventi in attività libera

Rispetto al regime degli interventi in attività libera, si riportano di seguito alcune proposte di modifica delle sezioni I e II dell'allegato.

Sezione I

Appare necessario inserire, nella **sezione I**, tra gli interventi di nuova realizzazione ammessi, quelli relativi ad **impianti idroelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW** di potenza di concessione, così come previsto dall'articolo 32-bis del DL n. 77/2021 – c.d. D.L. Semplificazioni-bis.

Alla **lettera c) della sezione I**, inoltre, si suggerisce di:

- (i) **eliminare il richiamo ai soli impianti fotovoltaici installati a terra** ai fini di perseguire un principio di neutralità tecnologica per cui non vi siano discriminazioni tra fotovoltaici installati a terra e altre tipologie di fotovoltaico, come quello flottante. In tal modo verrebbe esteso il regime di attività libera anche per il fotovoltaico flottante;

(ii) **eliminare il limite di potenza** (non previsto dall'attuale articolo 22-bis del D.Lgs. 199/2021).

Proposta di modifica

In riferimento all'idrogeno si suggerisce di modificare la lett. u) come segue:

Alla lettera u):

- sostituire le parole "con potenza fino a 10 MW" con le parole "di potenza uguale o inferiore ai 10 MW";
- aggiungere alla fine del periodo "e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

Sezione II – Interventi su impianti esistenti

Si segnala, ancora una volta, la necessità di rendere più efficaci le regole per l'attuazione degli interventi di integrale ricostruzione/repowering/rifacimenti per i grandi impianti di fonti rinnovabili. Allo stato attuale la disciplina vigente non sempre è risultata in grado di sostenere in maniera adeguata le iniziative di rinnovamento degli impianti. **In questo quadro si auspica che la normativa possa essere integrata prevedendo procedure semplificate e iter più rapidi.**

Alla Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dell'allegato A (Interventi in attività libera) si suggerisce di apportare la seguente modifica

Proposta di modifica

Al punto 1, lettera b), premettere la seguente lettera:

- «0b) modifiche di impianti eolici esistenti e di progetti di impianti eolici abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, consistono nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore comportando una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e modifiche che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori».

La presente proposta interviene sull'Allegato A (Interventi in attività libera), Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dello schema di D.Lgs. al fine di prevedere anche per l'eolico l'inclusione nell'attuale schema di decreto della misura di semplificazione, che nel vigente regime amministrativo corrisponde alla "Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata" (DILA) di cui all'articolo 6-bis, lettera a) del D.Lgs. n.28 del 2011.

Con riferimento alla fonte eolica, appare opportuno rivedere il punto 3 della lettera b), dell'allegato A, laddove è stabilita l'altezza massima raggiungibile da un aerogeneratore nuovo in sostituzione di quello esistente. L'attuale definizione risulta ridondante e ripetitiva.

Proposta di modifica

- All'allegato A, sezione II, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: "i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima (h2), intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente (h1) moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e il diametro dell'aerogeneratore già esistente (d1): $h2 = h1 * (d2/d1)$ ".

In ogni caso, si ritiene necessario riformulare il punto 3 della lettera b) dell'allegato A riprendendo le disposizioni dei commi 3 e 3-quater dell'art.5 del D.Lgs. 28/2011 (articolo che risulta abrogato nell'Allegato D).

La fattispecie degli interventi di integrale ricostruzione (cd. repowering), che, in linea con l'attuale disciplina (articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 28/2011, abrogato dal presente provvedimento) godono a determinate condizioni di semplificazioni autorizzative, dovrebbe essere inserita nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS). Il regime della PAS consentirebbe infatti per investimenti di tale portata maggiori certezze/garanzie rispetto a quello dell'attività libera.

La verifica della sussistenza delle condizioni previste per tale categoria di interventi dovrebbe spettare alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (attraverso l'inserimento di una previsione ad hoc all'art.8 in tema di PAS).

L'allegato A, al punto 2, alla fine della sezione II, fa riferimento agli interventi che comportano un incremento di potenza rispetto agli impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati. In questo caso, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie di potenza previste dalla Sezione I per ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Nello specifico appare singolare che la soglia di potenza prevista per gli impianti eolici sia di 20 kW. La formulazione presente al punto 2 delle Sezioni II degli Allegati A e B precluderebbe la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti utility scale che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente. Risulta, quindi, **opportuno eliminare integralmente il passaggio/punto 2 in entrambi gli allegati.**

Con riferimento alla fonte fotovoltaica ed ai temi di repowering e degli ammodernamenti si evidenzia come la disciplina riportata all'Allegato A, Sezione II non incentivi adeguatamente questa tipologia di interventi atteso che le soglie di potenza indicate nella Sezione I devono essere mantenute.

Conseguentemente, il potenziamento di un impianto senza occupazione di ulteriore suolo - e quindi senza impatti ambientali incrementali rispetto alla situazione pre-intervento - sarebbe sottoposto a un regime autorizzatorio più complesso (i.e. necessità di PAS o AU per potenze superiori a 10 MW) rispetto alla normativa in essere.

Si ritiene necessario eliminare la previsione relativa alla soglia di incremento di potenza per questa tipologia di interventi in assenza di un incremento dell'utilizzo del suolo.

Con riferimento agli impianti utility scale si ritiene necessario eliminare il punto 2 delle Sezioni II degli Allegati A e B (o riformularlo consentendo interventi di integrale ricostruzione su impianti utility scale, che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente) in quanto la formulazione presente al punto 2 di tali sezioni sembra di fatto precludere la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti utility scale.

Di conseguenza andrebbe ripristinata la disposizione di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 28/2011 che prevede che la VIA sia effettuata sugli impatti differenziali rispetto alla situazione esistente (previsione, peraltro, già contenuta e prevista dalla disciplina europea).

Allegato B – Interventi in regime di PAS

Sezione I - Interventi di nuova costruzione

Con riferimento agli **impianti solari fotovoltaici** di cui alla lettera d) si propone di elevare la potenza massima da 12 MW a 20 MW. Infatti, definire un range di 10-12 MW per tale tipologia di impianti non è una semplificazione e inquadra pochissime casistiche.

Inoltre, appaiono necessarie alcune modifiche volte a chiarire che gli impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in **modalità flottante** su aree di proprietà privata, poiché ricompresi nella più generica definizione di "impianti solari fotovoltaici", possano essere sottoposti al regime della PAS se installati su aree idonee ai sensi dell'articolo 20 D.Lgs. 199/2021, o su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Alla lettera *q*) si suggerisce di innalzare da 1MW a 10 MW la soglia di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le **pompe di calore**. Innalzare tale soglia, ad esempio, permetterebbe di rientrare nella PAS e non ricadere nella AU che presenta tempistiche più lunghe. Trattandosi poi di processi produttivi, si ritiene che tale innalzamento sia coerente con le necessità richieste dal mercato e dal settore industriale, snellendo gli iter per l'installazione di soluzioni per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale. Tale modifica è oltretutto coerente con lo sviluppo di ulteriori soluzioni di efficienza energetica, quali ad esempio pompe di calore industriali asservite al teleriscaldamento e al tele-raffrescamento.

Rispetto agli impianti di **accumulo elettrochimico** si propongono le modifiche di seguito riportate.

Proposte di modifica

- All'Allegato B, Sez. I, lettera aa) dopo le parole "impianti di accumulo elettrochimico" inserire le seguenti "o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW". Aggiungere infine il seguente periodo: "Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. n. 152/2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.";
- All'Allegato B, Sez. I, lettera bb) dopo le parole "o in corso di dismissione," aggiungere le seguenti: "e le infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. n. 152/2006,";
- All'Allegato B, Sez. I dopo la lettera cc) aggiungere la seguente: "dd) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare";
- All'Allegato B, Sez. II, lettera a) dopo le parole "per la produzione di energia elettrica," aggiungere le seguenti "o di accumulo,".

Sezione II – Interventi su impianti esistenti

La lettera *m*) prevede che per la modifica di un impianto di produzione di biometano esistente è ammesso il ricorso alla PAS solo a condizione che non siano previste "modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione". Tale vincolo non risulta coerente rispetto a quanto ammesso per gli impianti greenfield e rappresenta un aggravio.

In generale, si suggerisce di sostituire la dizione "impianti a biometano" utilizzata nello schema del provvedimento (es. all. B sez. I lettera z, sez. II lett. m, All. C lett. e) con "impianti per la produzione di biometano".

Allegato C – Interventi in regime di autorizzazione unica

Sezione I – Interventi di competenza regionale

Alla lettera *h*) si suggerisce di innalzare da 1MW a 10MW la soglia minima di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le **pompe di calore**. Innalzando tale soglia (vedi sopra Allegato B, Sez. I lettera *q*)), gli interventi in regime di AU vedrebbero quindi un innalzamento del minimo a 10MW, con il massimo invariato a 300MW.

Alla lettera *v*) si segnala che non appare chiara la disciplina dei casi di dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che siano al contempo aree idonee ai sensi dell'articolo 20 D.L. 199/2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave o aree pubbliche/demaniali.

Sezione II – Interventi di competenza statale

Alla lettera v) si ritiene opportuno apportare delle modifiche al fine di fornire indicazioni chiare in merito alla procedura da seguire per impianti **solari fotovoltaici collocati in modalità flottante** su dighe di cui all'articolo 1 del DL n. 507/1994, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che risultano tuttavia essere aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche/cave o aree pubbliche/demaniali.

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dalla Sez. I lettera s) e dalla Sez. II lettera p), si propone che, in continuità con la vigente normativa, il valore 300MW faccia riferimento all'impianto di produzione e non all'impianto di accumulo. Pertanto, si ritiene necessario eliminare la virgola dopo le parole "impianti di produzione di energia elettrica" alla lettera p) della Sezione II.

Con riferimento al tema del **recupero energetico dei rifiuti** si segnala che l'allegato C non include tra le tipologie progettuali sottoposte ad uno dei regimi amministrativi disciplinati dal provvedimento in esame i **termovalorizzatori**. Considerata anche l'assenza di un richiamo alla definizione di "*fonte rinnovabile*" di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 28/2011, l'omissione farebbe pensare che gli impianti di recupero energetico dei rifiuti non siano considerati come impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; pertanto, e si propone di inserire nell'Allegato C i termovalorizzatori.

Inoltre, l'assenza dei **termovalorizzatori** nell'Allegato C esclude anche gli elettrolizzatori connessi ai termovalorizzatori dalla tipologia progettuale "*elettrolizzatori...da realizzare in connessione a impianti... di cui alla presente sezione*". Ciò crea un vuoto per quanto riguarda elettrolizzatori di potenza > 10 MW connessi a impianti non elencati tra quelli di cui all'Allegato C. Inoltre, non c'è la possibilità di "connessione virtuale" (impianti non connessi direttamente, ma con connessione a rete elettrica); si fa riferimento a elettrolizzatori "*stand alone*" anche se connessi a impianti; la competenza, sia regionale che statale, è basata sull'impianto a cui è connesso e non sulla potenza dell'elettrolizzatore.

Proposte di modifica

- *All'Allegato C, Sez. I, dopo la lettera v) aggiungere la seguente: z) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare.*;
- *All'Allegato C, Sez. I, sostituire la lettera r) con la seguente: "r) elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione.*;
- *All'Allegato C, Sez. II, lettera p) dopo le parole "impianti di accumulo elettrochimico" sono inserite le seguenti: " , o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW, ". Dopo le parole "300MW" sono inserite le seguenti: " , nonché gli impianti stand-alone con potenza superiore a 10MW ubicati in aree diverse da quelle indicate alla lettera aa) dell'Allegato B, Sezione I. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. n. 152/2006 salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.*;
- *All'Allegato C, Sez. II lettera u) dopo le parole "superiore a 300 MW," sono inserite le seguenti "o di impianti di accumulo indipendentemente dalla potenza.*;
- *All'Allegato C Sez. II dopo la lettera v) inserire la seguente "z) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare.*;
- *All'Allegato C Sez. II sostituire la lettera r) con la seguente: "r) elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione.*;

Allegato D – elenco delle disposizioni abrogate

Nel testo del decreto legislativo sono previste delle abrogazioni di alcune norme che sollevano forti perplessità e che sarebbe invece opportuno reintrodurre.

Viene abrogata la disciplina che prevede semplificazioni e tempi accelerati per gli impianti in area idonea (è abrogato l'articolo 22-bis del D.Lgs. 199/2021).

Viene abrogato l'articolo 6-bis del D.Lgs. 28/2011 che disciplina la DILA che invece dovrebbe essere conservato.

Si suggerisce, infatti, di ripristinare la DILA per gli interventi di modifiche non sostanziali come individuati nel vigente articolo 6 *bis* del D.Lgs. 28/2011, precisando anche che tale regime si applica, nell'ambito delle modifiche individuate nel citato articolo 6 *bis*, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.

Viene abrogata la disciplina dell'articolo 6 del D.Lgs. 28/2011 che prevede la possibilità di utilizzare la PAS senza limiti di potenza e di chiedere la VIA Statale sopra la soglia dei 25 MW nel caso di impianto agro-pv avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.

Sarebbe, inoltre, opportuno, prevedere l'abrogazione anche dell'articolo 1, comma 2-quinquies del D.L. 7/2002 che prevede che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure. (cfr. lettera b) dell'allegato D).

Sistemi di accumulo e allegati

A fronte dell'abrogazione del comma 2-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 risultano del tutto assenti previsioni per la realizzazione delle seguenti tipologie di impianti non contemplate negli allegati A, B e C:

1. impianti di accumulo elettrochimico "stand-alone" con potenza superiore a 10MW ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete (attualmente autorizzati tramite AU ministeriale ai sensi del 2-*quater* del DL 7 febbraio 2002, n. 7);
2. impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare (attualmente considerati opere connesse ai predetti impianti ai sensi del 2-*quater* del DL 7 febbraio 2002, n. 7).

Infatti, l'allegato A (impianti in attività libera) include impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW, mentre l'allegato B (procedura abilitativa semplificata) include impianti costruiti su aree industriali (o comunque accoppiati con impianti di produzione di energia con potenza fino a 300 MW). Infine, l'allegato C (autorizzazione unica), include soltanto le BESS accoppiate con impianti di produzione di energia elettrica esistenti.

Gli impianti di accumulo elettrochimico stand-alone permettono di soddisfare i requisiti previsti dal nuovo Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico (MACSE), lo strumento finalizzato a remunerare la nuova capacità di accumuli necessaria a gestire l'overgeneration da FER ed indispensabile per la realizzazione di nuova capacità di accumuli funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. La Disciplina del MACSE pubblicata per consultazione da Terna in vista della successiva approvazione del MASE prevede come requisito all'articolo 7.1 lettera b. che *"Il SdS [Sistema di Stoccaggio] è un impianto indipendente (c.d. stand-alone), ossia non condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo oppure, in caso di condivisione, non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune)."*

Per permettere l'autorizzazione di nuovi impianti che soddisfino tale requisito e che potranno quindi partecipare alle aste è fondamentale:

1. che venga definito il procedimento autorizzativo da utilizzare per progetti stand-alone ubicati al di fuori delle aree industriali in modo da consentire lo sviluppo dei progetti nei volumi previsti per il MACSE;
2. che venga consentita l'autorizzazione di impianti in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare dato che solo questa fattispecie potrebbe garantire l'assenza di una relazione funzionale (salvo ricadere nella realizzazione di impianti stand-alone).

Si propone quindi di integrare le tipologie di impianti di accumulo elettrochimico riportate negli allegati B e C e, inoltre, per gli impianti "stand-alone", di mantenere l'esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale attualmente prevista dal comma 2-quinquies dell'art. 1 del DL 7 febbraio 2002, n. 7 (non abrogato anche se riferito a fattispecie non contemplata e di cui contestualmente si propone l'abrogazione) in quanto l'impatto ambientale ed il consumo di suolo di questi progetti è trascurabile.

Si propone, sempre con riferimento agli impianti di accumulo "stand-alone", di prevedere che la costruzione e l'esercizio per impianti con potenza superiore a 10MW sia soggetta ad AU ministeriale indipendentemente dalla taglia nel caso di progetti ubicati in aree non ricadenti tra quelle indicate alla Sezione I, lett. aa).

Ulteriori considerazioni

- Misure di compensazione

Lo schema di Decreto legislativo non contiene alcuna disciplina circa le misure di compensazione, attualmente disciplinate dall'articolo 12, comma 6, del D.Lgs. 387/2003 (oggetto di abrogazione) e dal DM 10 settembre 2010 (la cui sorte non è chiara).

È necessario l'inserimento di una disciplina ripresa dalla normativa vigente secondo tipologia autorizzativa e per tutte le tecnologie oggetto del Decreto legislativo.

- Contenzioso

L'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili deve passare necessariamente anche dall'individuazione di modalità semplificate e tempistiche rapide per la gestione del contenzioso relativo alle iniziative di progetti rinnovabili. Si propone l'introduzione di apposite corsie preferenziali e/o procedure speciali in materia di energie rinnovabili.